



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI MILANO

SEZIONE 21

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	MOLINARI	GIUSEPPE	Presidente
<input type="checkbox"/>	ASTEGIANO	GIANCARLO	Relatore
<input type="checkbox"/>	BARONE	SALVATORE	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1289/2017
depositato il 10/03/2017

- avverso ATTO DI CONT n° TMBCO4U00126/2016 IVA-ALTRO 2011
contro:
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

proposto dal ricorrente:

difeso da:
LOGOZZO AVV MAURIZIO
PIAZZALE AQUILEIA, 6 20144 MILANO MI



SEZIONE

N° 21

REG.GENERALE

N° 1289/2017

UDIENZA DEL

11/12/2017 ore 09:30

N°

1738/2/18

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

18/4/2018

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso depositato in data 10 febbraio 2017 ha impugnato l'Avviso di accertamento n. TMBC04U001216/2016, con il quale è stata irrogata la sanzione IVA di complessivi euro 104.422,47 in relazione all'esercizio 2011 per l'asserita omessa regolarizzazione ai fini IVA di fatture ricevute da fornitori.

La ricorrente ha sottolineato che l'atto impugnato trovava fondamento nella contestazione secondo la quale i fornitori in amministrazione straordinaria, e , avrebbero fornito a gas naturale, gas siderurgico e olio combustibile senza applicare ed esporre in fattura le accise, cosicchè la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sarebbe risultata inferiore a quella effettiva.

Dopo aver ricordato che in relazione ad analoga contestazione riferita all'anno 2010, l'Agenzia delle Entrate aveva annullato parzialmente l'atto in autotutela e che la Commissione Tributaria Provinciale di Milano aveva emesso sentenza di integrale accoglimento delle domande della ricorrente (n. 668/1/2017, in data 24 gennaio 2017), ha contestato la legittimità dell'atto impugnato, deducendo:

- assenza dell'avviso di accertamento in materia di accise emesso dall'Ufficio competente in materia di accise, che costituisce il presupposto dal quale dipende giuridicamente la contestazione ai fini IVA. Carezza di potere per incompetenza funzionale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ad accertare violazione in materia di accise che costituirebbero la maggior base imponibile dell'IVA accertata;
- violazione dell'art. 56, co. 5, D.P.R. n. 633 del 1972 e dell'art. 7, co. 1, u.p., della legge n. 212 del 2000, per mancata allegazione di un atto richiamato nei P.V.C. sottesi al provvedimento di irrogazione della sanzione (nota interna utilizzata per effettuare i calcoli delle accise);
- violazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto le maggiori accise asseritamente dovute non concorrerebbero a formare la base imponibile IVA, trattandosi di oneri non accollati in fattura ad .
- l'insussistenza della violazione contestata derivante dalla mancata integrazione dei presupposti per la sanzione di cui all'art. 6, comma 8, D. Lgs. n. 471 del 1997, in relazione all'omessa regolarizzazione di fatture di acquisto.

Con riferimento al merito della controversia, la ricorrente ha affermato che, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, non è dovuta l'IVA sulle accise non addebitate al cessionario

In via subordinata, ha sostenuto la illegittimità dell'atto per violazione del punto 103 della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, con riguardo all'aliquota IVA ritenuta applicabile dall'Agenzia delle Entrate sulle fatture emesse (21%, anziché 10%, per la parte di prodotto asseritamente destinato alla produzione di energia termica).

In via ulteriormente subordinata, ha contestato la legittimità delle sanzioni amministrative irrogate per difetto di colpevolezza.

Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto, con vittoria di spese di giudizio.

L'Agenzia delle Entrate – direzione Regionale della Lombardia si è costituita in giudizio con memoria depositata in data 18 luglio 2017, contestando, in modo analitico, i singoli motivi di ricorso.

In particolare, ha asserito che la mancanza degli avvisi di accertamento in relazione alle accise non farebbe venire meno la pretesa impositiva ai fini IVA, che l'accertamento è fondato unicamente sui PVC e che altri atti citati sono privi di rilievo ai fini della pretesa impositiva.

Con riferimento alla questione dell'IVA sulle accise non addebitate al cessionario, ha asserito che la giurisprudenza non è univoca e che alcune sentenze sfavorevoli sono state oggetto di impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese di giudizio.

In data 30 novembre 2017, _____ ha depositato una memoria di replica finalizzata ad illustrare i motivi di ricorso e contestare le deduzioni dell'Agenzia delle Entrate.

All'udienza dell'11 dicembre 2017, la causa è stata decisa come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'oggetto del presente giudizio è dato dall'impugnazione proposta da dell'Avviso di accertamento n. n. TMBC04U001216/2016, con il quale è stata irrogata la sanzione IVA di complessivi euro 104.422,47 in relazione all'esercizio 2011 per l'asserita omessa regolarizzazione ai fini IVA di fatture ricevute da fornitori. La peculiarità della vicenda è data dalla circostanza che l'atto impugnato trova fondamento nella contestazione secondo la quale i fornitori _____ in amministrazione straordinaria, e _____ avrebbero fornito a _____ gas naturale, gas siderurgico e olio combustibile senza applicare ed esporre in fattura le accise, cosicché la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sarebbe risultata inferiore a quella effettiva.

La questione dell'applicazione dell'IVA sulle accise in relazione alla fornitura di energia elettrica e di gas naturale è stata oggetto di ampio dibattito giurisprudenziale poiché sono sorti dubbi in ordine alla concreta interpretazione ed applicazione dell'art. 13 del D.P.R. n. 633 del 1972 in relazione alla questione enunciata.

Partendo dalla considerazione che la norma prevede che la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto è data *"dall'ammontare complessivo dei corrispettivi dovuti al cedente, compresi gli oneri e le spese inerenti e i debiti e altri oneri verso terzi accollati al cedente"*, è condivisibile l'affermazione che in relazione a situazioni quale quella oggetto del presente giudizio le accise non concorrono a costituire la base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto perché le stesse non risultano esposte nelle fatture di vendita e, comunque, non risultano comprese fra gli oneri accollati al cessionario dei beni. In sostanza, non risulta che il costo relativo alle accise sia stato traslato sull'acquirente dei beni _____ e, quindi, in relazione allo stesso non può applicarsi l'imposta sul valore aggiunto.

Se anche la considerazione svolta sopra sarebbe sufficiente per affermare la fondatezza della doglianza della ricorrente occorre osservare, ancora, che nel caso di


specie le accise in relazione alla fornitura contestata risultano ancora non accertate, essendovi stata unicamente una verifica fiscale che non si è ancora conclusa con l'emissione di un atto di contestazione specifica. E' indubbio che la sussistenza di un'incertezza in ordine all'ammontare delle accise, in assenza di specifico avviso di accertamento, rende anche sotto questo profilo fondate le doglianze della _____ e, di fatto, insussistente l'obbligo di regolarizzazione delle fatture contestate.

In conclusione, le domande formulate da _____ sono fondate e, pertanto, devono essere accolte. Tuttavia, nonostante la soccombenza della convenuta, le peculiarità della vicenda inerenti ai profili di potenziale incertezza in ordine alle questioni oggetto di giudizio, che hanno dato luogo sinora a pronunce giurisprudenziali di segno non univoco, costituiscono valida ragione per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

la Commissione accoglie il ricorso. Spese compensate.
Così deciso in Milano l'11 dicembre 2017.



Il Relatore


Il Presidente

La presente copia costituita
da n. 04 mezzi fogli
è conforme all'originale.

Milano, 24/04/2018

Il Segretario di Sezione





Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate
Area Organizzativa Omogenea: AGEDRLOM - DIREZIONE REGIONALE DELLA
LOMBARDIA

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDRLOM**
Oggetto: **NOTIFICA SENTENZA N. 1738 CTP DI MILANO RGR 1289/2017 -
EDISON SPA**
Classificazione:
Mittente:
Diretti Interessati:
Num. protocollo: **0062994**
Data: **27/04/2018 11:25:17**
Ufficio: **PROTOCOLLO REGIONALE - DR LOMBARDIA**

ASSISTENTE
Donatella DE ROSA



COMMISSIONE TRIBUTARIA
Provinciale di MILANO

Ricevuta N. S-6046/2018

La

RGR 1289/17

ha presentato in data 03/05/2018

- **DEPOSITO SENTENZA NOTIFICATA** in N. 1 copia

Firmatari N. 1

Destinatario: Sezione 21

Dati per l'abbinamento:

R.G.Ricorso: 1289/2017

Codice fiscale ricorrente: 06722600019

Resistente: DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA UFFICIO CONTENZIOSO

Numero atto impugnato TMBCO4U00126/2016

MILANO, 03/05/2018

L'Incaricato

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'L' followed by several loops and a long, sweeping tail that extends downwards and to the right.